



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale "O.C.C." Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell'Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 19,30 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prima convocazione, in sessione urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres enti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
1	Sig. Alibrandi Bartolomeo	X				
2	Arch. Cacopardo Eleonora	X				
3	Sig. D'Allura Fabio	X				
4	Sig.ra D'Ambra Rossana	X				
5	Dott.ssa Intelisano Lisa		X			
6	Rag. Pizzolo Massimiliano	X				
7	Sig.ra Raneri Giuseppa	X				
8	Sig. Siligato Nicolò	X				
9	Sig. Sterrantino Rosario	X				
10	Sig. Turrisi Massimo	X	X			
Assegnati n.10 In carica n.10			Assenti n .2 presenti n.8			

Assume la Presidenza il Rag. Massimiliano Pizzolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Favorevole

(1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Rag. Massimiliano Pizzolo.

La seduta si apre alle ore 19:30.

Eseguito l'appello nominale, viene accertata la presenza di n. 8 Consiglieri Comunali (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si da atto della presenza in aula del Sig. Sindaco.

Il Presidente del Consiglio, dopo aver esaminato le proposte e la relativa trattazione delle stesse, prosegue in ordine con la disamina e la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno e delle relative proposte, procedendo alla lettura del terzo punto all'ordine del giorno e della relativa proposta avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento Comunale “O.C.C. “ Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento”*.

Non essendoci interventi e/o contestazioni si passa alla votazioni della proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

FAVOREVOLI N. 8 (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino).

VOTI CONTRARI N. 0 –ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.A.EE.LL;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento Comunale “O.C.C. “ Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO

Approvazione Regolamento Comunale "O.C.C." "Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento.

Cap. _____ Competenz Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di € _____

Somma Stanziata	(+) €	_____
Variazioni in aumento	(+) €	_____
Variazioni in diminuzione	(-) €	_____
Somme già impegnate	(-) €	_____
Somma disponibile	€	_____

Data _____
Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267, che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

data 04.03.2019

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

data 04-3-2019

Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA


Ordine del
Giorno numero

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO

- Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale
- Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari



COMUNE DICASTELMOLA

PROVINCIA DI MESSINA

E-mail: protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it

areaamministrativa@comunecastelmola.gov.it

P.I.00435020839 C.F. 87000290830

Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238

<p>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale “O.C.C.”. “Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Proponete: Il Presidente del Consiglio Rag. Massimiliano Pizzolo

PREMESSO

- che la L. n. 3/2012 mette a disposizione, dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari, una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovverosia lo strumento del c.d. il sovraindebitamento;
- che la disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla suddetta Legge, rappresenta una novità assoluta per l’ordinamento italiano, poiché recupera il vuoto normativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la L. n.80/2005;

- che la L. n. 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione, dedicando attenzione all'insolvente civile ed a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale;
- che a tal proposito l'art. 6, comma 1, della L. 3/2012 prevede che: *"1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8"*;
- che l'art. 7, della L. 3/2012 prescrive che: *"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio*

del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice ((; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)).

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.))

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”;

- che la procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori;

- che la suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella L. n. 221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure: 1) Il piano del consumatore;

- 2) l'accordo del debitore;
- 3) la liquidazione dei beni.

La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

RILEVATO

- che la L. n. 3/2012 riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori;
- che il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o un soggetto non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che la proposta, viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito;
- che l'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio;
- che l'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso;

PRESO ATTO

- che l'Organismo fondamentale, per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, **è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC**, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della L. 3/2012, ai sensi del quale: *“1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da*

sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. *L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.*

8. *Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.*

9. *I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.*

10. *Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di*

deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima";

- che con D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento;

- che l'art. 4 del citato D.M. prevede, tra l'altro, che siano iscritti, a domanda, anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

VISTA la *ratio* della L. 3/2012 è intenzione dell'Amministrazione Comunale costituire **l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC**;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare un regolamento che disciplini **l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC**;

DATO ATTO che la bozza di Regolamento, avente ad oggetto "*Regolamento Comunale "O.C.C.". "Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento"*" è stata debitamente depositata e pubblicizzata nel rispetto delle disposizioni statutarie;

VISTO lo schema di Regolamento composto da n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di pubblicazione dello schema previsti dallo Statuto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, Dott. Giuseppe Spartà, che si allega alla presente;

DATO ATTO della specifica competenza regolamentare ascrivita al Consiglio Comunale;

VISTI

- la L. n. 3/2012;
- il D.M. n. 202/2014;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL

PROPONE

- 1. Di approvare** il Regolamento Comunale "O.C.C.". "Istituzione, funzionamento e di Autodisciplina dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento".



**Il Presidente del Consiglio
Rag. Massimiliano Pizzolo**

COMUNE DI CASTELMOLA
04 MAR 2019
PROT. N° 1122

COMUNE DI CASTELMOLA

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE DEL 26-2-2019 n. 9

Il giorno ventisei del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 11,35, il Dott. Giuseppe Spartà Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione C.C. n.25 del 17/10/2016 rilascia il parere sulla proposta di: **PARERE sul REGOLAMENTO OCC – Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento.**

Il sottoscritto, ricevuto in data 06 FEBBRAIO u.s. la bozza del REGOLAMENTO COMUNALE per **REGOLAMENTO OCC – Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento**, ha provveduto al suo esame da cui è emerso quanto segue.

Premesso

- che il testo del regolamento predisposto tiene conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'ente;
- che appare in linea con la normativa di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i;
- Che appare in linea con la Legge 3/2012.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Ritenuto

che sulla base di quanto sopra premesso, di non aver alcunché da osservare,

Tutto ciò premesso,

il Revisore dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del **REGOLAMENTO COMUNALE per l' OCC – Organismo Composizione Crisi da Sovraindebitamento**

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,45 previa redazione e sottoscrizione.

Copia di quest'ultimo, a cura dei servizi amministrativi, sarà allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Castelmola, 26/2/2019


IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giuseppe Spartà



COMUNE DI CASTELMOLA

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE

“O.C.C.”

*“ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E DI AUTODISCIPLINA
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO”*

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N° _____ del _____



Art. 1 – Oggetto

1. E' istituito, ai sensi della L. 3/2012 l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento denominato "O.C.C. del Comune Castelmola" istituito presso la sede Municipale del Comune di Castelmola ed in qualità di articolazione interna dello stesso Ente.
2. Il rappresentante legale dell'Organismo è il Sindaco.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- c) "piano di ristrutturazione" o "piano del consumatore" o "proposta di composizione della crisi" o "proposta di accordo": l'insieme degli elaborati e della documentazione atti a prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, nonché le relative modalità
- d) "registro": il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato
- e) "organismo": organismo di composizione della crisi quale articolazione interna del Comune che anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
- f) "Gestore" o "Gestore della crisi": la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- g) "ausiliari": i soggetti di cui si avvale il Gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- h) "responsabile": il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia
- i) "Referente": la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi
- j) "regolamento dell'organismo": l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina
- k) "segreteria": la segreteria amministrativa a supporto dell'organismo



Art. 3 – Funzioni

1. L'organismo, anche per il tramite del Referente, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed all'esecuzione dello stesso ed in particolare:
 - a) riceve le proposte di piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ed i relativi allegati
 - b) riceve le dichiarazioni di assenso alla proposta di ristrutturazione sottoscritte dai creditori
 - c) redige una relazione sui consensi espressi dai creditori attestante la presenza dell'assenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, quale condizione necessaria per l'omologazione da parte del Tribunale, e ne trasmette copia, unitamente al testo dell'accordo stesso, a tutti i creditori
 - d) riceve le eventuali contestazioni alla relazione e al testo dell'accordo da parte di eventuali creditori
 - e) trasmette al giudice la relazione unitamente ad un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, decorso il termine di dieci giorni dalla trasmissione della relazione ai creditori necessario a consentire eventuali contestazioni da parte degli stessi
 - f) redige, relativamente alla domanda di liquidazione di tutti i beni alternativa alla proposta di composizione della crisi, la relazione particolareggiata contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
 - g) dà notizia, entro tre giorni dalla richiesta di relazione relazionata alla domanda di liquidazione di tutti i beni alternativa alla proposta di composizione, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali/tributari, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante
 - h) cura la trascrizione del Decreto del Giudice di omologazione del piano quando è prevista la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati
 - i) Propone al Giudice la nomina di un liquidatore, qualora per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, affinché disponga in via esclusiva di essi e delle somme incassate
 - j) risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità
 - k) coadiuva il debitore nella modifica della proposta di accordo quando l'esecuzione dello stesso divenga impossibile per ragioni non a lui imputabili
 - l) verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ed attesta la fattibilità del piano
 - m) esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti
 - n) quando il Giudice lo dispone, svolge le funzioni di liquidatore e ove designato svolge le



funzioni di Gestore per la liquidazione

- o) istituisce un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato, all'esito del procedimento
- p) comunica al debitore, nel momento in cui è conferito l'incarico, il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, indica altresì i dati della polizza assicurativa e la misura del compenso mediante preventivo indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
- q) porta a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso
- r) pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun Gestore della crisi

Art. 4 – Articolazione dell'organismo

1. L'organismo è composto dal Referente, da almeno cinque Gestori della crisi e dai rispettivi ausiliari, e da una Segreteria composta da, al più, due addetti.

Art. 5 – Referente

1. Il Referente svolge funzioni di coordinatore dell'organismo e, previa sottoscrizione di dichiarazione dalla quale risulti che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura, distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi opportunamente ponderati sulla base della natura e dell'importanza dell'affare ed in particolare:
 - a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi
 - b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori / consumatori
 - c) decide sull'ammissibilità delle domande presentate
 - d) nomina o sostituisce il Gestore della crisi
2. Il Referente si avvale, per le proprie funzioni ed obblighi, della Segreteria dell'organismo.
3. Al fine di assicurare un adeguato grado di indipendenza il Referente è designato con decreto del Sindaco.
4. Il Referente deve possedere i medesimi requisiti previsti per il Gestori della crisi di cui all'art. 7 del presente regolamento
5. Il Referente dura in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco, non può essere rinominato in modo consecutivo, e può essere revocato con decreto del Sindaco, su iniziativa di 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, per accertata violazione delle funzioni o dei principi comportamentali stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 – Segreteria

1. La segreteria si compone di, al più, tre persone fisiche, dipendenti del Comune, e designate con atto di organizzazione del Responsabile del Settore competente.
2. I membri della Segreteria decadono con la fine o la revoca del mandato del Referente.



3. La segreteria ha come compito quello di coadiuvare il Referente, mediante lo svolgimento di compiti operativi, nelle proprie funzioni nonché di assicurargli tutto il supporto tecnico necessario.

Art. 7 – Gestore della Crisi ed Ausiliari del Gestore

1. I gestori della crisi sono nominati con decreto del Sindaco su proposta del Referente ed inseriti nell'apposito elenco dei gestori e vi permangono fino all'eventuale decadenza o per espressa richiesta di cancellazione.
2. Ai fini dell'individuazione dei gestori della crisi da proporre per la nomina, il Referente procede mediante selezione pubblica comparativa previa verifica dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità consistenti:
 - a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 - b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'*articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162*, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;
 - c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'*articolo 15 della legge*, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 - d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai la durata dei corsi di cui alla lettera b), è di quaranta ore. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c)
 - e) nel non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;



- f) nel non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*;
- g) nel non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio *decreto 16 marzo 1942, n. 267*, nonché dall'articolo 16 della legge;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- h) nel non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
3. Il Gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, e quindi contestualmente all'accettazione dell'incarico conferitogli dal Referente, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza dalla quale deve risultare che non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Tale dichiarazione deve essere altresì comunicata al Tribunale.
 4. Al Gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
 5. Il Gestore della crisi corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.
 6. Il Gestore si può avvalere di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni e ne è responsabile della rispettiva attività.

Art. 8 – Accesso alle informazioni ed obblighi di riservatezza

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente regolamento, l'organismo di composizione della crisi, previa autorizzazione del Giudice, può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla



deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. Il Gestore della crisi, gli ausiliari, la segreteria ed il Referente e tutti coloro che intervengono non possono diffondere a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

Art. 9 – Principi comportamentali

1. Tutti i componenti dell'organismo adottano, nello svolgimento dei propri compiti, un comportamento improntato alla massima collaborazione verso i soggetti terzi, tra loro stessi, e nei confronti del Referente. Essi assicurano una modalità relazionale fondata sulla ragionevole reperibilità, cordialità, disponibilità, esaustività e tempestività nel fornire informazioni o nel soddisfare richieste.

Art. 10 – Compensi ed oneri

1. Dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo non deve derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
2. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 10% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni regolamentari nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
5. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
6. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30* e successivi adeguamenti e tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
 - a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;



- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
7. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui *articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30* e cioè un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
8. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento diverse da quelle in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.
9. I compensi determinati a norma dei commi 6, 7 e 8 sono ridotti della misura del 40%.
10. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.
11. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi e nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un Gestore per la liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente regolamento ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Art. 11 – Casi di decadenza, sospensione dall'attività dei Gestori e sanzioni

- 1. L'inosservanza degli obblighi di legge o regolamentari, la perdita o l'assenza dei requisiti, è sanzionata con la decadenza immediata dall'incarico e dall'elenco dei gestori, accertata e disposta dal Referente il quale provvede a nominare un altro Gestore, in luogo di quello trasgressore.
- 2. La sospensione dall'attività del Gestore può essere disposta dal Referente per una sola volta nell'arco del rispettivo mandato e solo nei casi di violazione dei principi comportamentali, di difetto di motivazione nella rinuncia dell'incarico precedentemente accettato, o di rinuncia



all'incarico precedentemente accettato. Nel caso di reiterazione il Referente dispone la decadenza.

3. Il Gestore della crisi decade automaticamente dall'elenco dei gestori con la fine o la revoca del mandato del Referente.
4. La sospensione dall'attività del Gestore può corrispondere ad un limite di tempo massimo congruente con il termine del mandato del Referente.
5. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione particolareggiata di cui all'art. 3 comma 1 lettera f), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro
6. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro

Art. 12 – Rinuncia all'incarico

1. Il Gestore della crisi può rinunciare all'incarico precedentemente accettato in qualsiasi momento, descrivendo le motivazioni della rinuncia. Il Referente provvede all'immediata sostituzione.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si rinvia alla conformità con la L. 3/2012 ed il D.M. 202/2014.

Art. 14 – Norme transitorie

1. L'iscrizione nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia, è il presupposto per l'operatività dell'Organismo.
2. Il Referente è il soggetto competente ad effettuare la domanda di prima iscrizione presso il Ministero della Giustizia.

Letto, sottoscritto, approvato

Il Consigliere Anziano
F.to Arch. E. Cacopardo

Il Presidente del Consiglio
F.to Rag. M. Pizzolo

Il Segretario
F.to Dott.ssa R. M. Stornaiuolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line di questo Ente il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetta alle Pubblicazioni

Il Segretario

Il sottoscritto Segretario del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- È divenuta esecutiva il giorno _____, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario